

STATUTO

ASD ASSOCIAZIONE ITALIANA COMMERCIANTI GOLFISTI

AICG

Art. 1 Denominazione sede e durata

E' costituita fra i presenti, ai sensi del codice civile, una Associazione Sportiva Dilettantistica avente la seguente denominazione: "ASD ASSOCIAZIONE ITALIANA COMMERCIANTI GOLFISTI AICG", da ora in avanti denominata "Associazione" con sede legale nel Comune di Roma.

Art. 2 Scopo finalità e attività

L'Associazione, apolitica e apartitica, ha durata illimitata, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività.

In particolare l'Associazione si pone quale obiettivo quello di promuovere, diffondere e condividere:

- lo sviluppo e la diffusione dello Sport, ed in particolare del Golf, come pratica di vita sociale utilizzando la sinergia attraverso gli Organi territoriali legati al turismo: camere di commercio, Confcommercio, Pro Loco, guide turistiche e ogni altra realtà operante sul territorio in ambito turistico;
- creazione e sviluppo di progetti legati al welfare aziendale mediante i rapporti intercorrenti con le realtà produttive e territoriali esistenti, sviluppo e creazione di rapporti con le Federazioni e gli enti del Comitato Olimpico Italiano;
- rapporti con le scuole del territorio per lo sviluppo del progetto sportivo/turistico;
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche in generale con riferimento al Golf;
- organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.



Essa ha inoltre per scopo la gestione di attività didattiche, corsi e centri sportivi, anche per diversamente abili, l'Organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, incontri gare, la formazione e la preparazione individuale e di squadre, con la finalità e con la osservanza delle direttive, dei regolamenti e degli Statuti del CONI e/o degli enti di promozione sportiva e sociale o Federazioni a cui delibererà di aderire.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, in favore dei propri soci e dei tesserati delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) e degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI a cui l'Associazione delibererà di aderire, svolgere tutte le attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale nonché qualsiasi attività in favore degli Associati ritenute dagli stessi utili per il conseguimento degli scopi sopra elencati; potrà, altresì, svolgere attività di tipo commerciale, di carattere secondario e strumentale rispetto ai fini istituzionali e comunque nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative, sempre allo scopo di finanziare l'attività sportiva di:

- reperimento di spazi ed impianti, anche tramite la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale;
- attività di sponsorizzazione e pubblicità;
- la gestione di impianti e strutture sportive;
- lo svolgimento di attività sportive "non riconosciute" e di corsi di natura diversa da quella sportiva (musica, ballo, degustazione, cucina, etc.);
- la gestione del bar o del ristorante;
- la vendita di attrezzature e abbigliamento sportivi.

Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti federali CONI e/o lo Statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva a cui delibererà di affiliarsi, entrambi nella parte relativa all'Organizzazione alla gestione delle società affiliate, per le direttive di competenza. L'Associazione si impegna, inoltre, a conformarsi alle norme e alle direttive emanate ed emanande del CONI.



L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli Associati.

Potrà, inoltre, compiere ogni operazione economica o finanziaria mobiliare o immobiliare che il Consiglio Direttivo riterrà utile per gli scopi sociali, compreso contrarre mutui e chiedere finanziamenti. Essa potrà inoltre effettuare somministrazioni anche di alimenti e bevande ai soci iscritti, o acquistare beni da cedere agli stessi, per il raggiungimento degli scopi sociali o al fine di migliorare la godibilità delle strutture sociali.

Art. 3 Associati - Ammissione e numero

Può chiedere di far parte dell'Associazione chiunque sia tesserato F.I.G. e svolga un'attività riguardante il commercio, in ogni forma o natura esercitato, ovvero tratti beni o servizi che al commercio facciano riferimento. Possono far parte dell'Associazione anche coloro i quali, pensionati tesserati F.I.G., abbiano svolto nella vita lavorativa le attività sopra indicate. Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Chi intende essere ammesso come Associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché, recapiti telefonici indirizzo di posta elettronica, il numero di tessera F.I.G., il tipo di lavoro esercitato o svolto in passato;
- la dichiarazione di conoscere e accettare interamente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli ordini Associativi;
- l'autorizzazione all'utilizzo dei dati per le finalità Associative, in ossequio alla legislazione vigente in materia di privacy al momento della domanda.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli



Associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di Associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Può presentare domanda di iscrizione, in qualità di Tesserato, anche chi tesserata F.I.G., non possieda i requisiti richiesti per rivestire la qualità di Associato, al fine di fruire delle agevolazioni fornite dall'Associazione, senza però rivestire la qualità di Associato.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare Tesserato Onorario coloro i quali si siano distinti per particolari meriti.

Art. 4 Diritti ed obblighi degli Associati

Gli Associati hanno il diritto di:

- eleggere gli Organi Associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere alla elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate se e in quanto preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo in quanto funzionali ed inerenti all'attività Associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno dell'Assemblea, prendere visione dei bilanci e consultare i libri Associativi;



 votare in Assemblea se iscritti almeno tre mesi nel libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota Associativa, se prevista.

Gli Associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri Associati in modo personale, spontaneo gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto;
- versare la quota Associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti all'Assemblea.

Art. 5 Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di Associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'Associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli Organi Associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'Associazione, nel caso di diffusione di dati e/o informazioni riservate, violazione della privacy, o si rende moroso da oltre 60 giorni nel versamento delle quote rispetto alle date stabilite dal Consiglio Direttivo, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'Associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

L'Associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'Associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota Associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli Associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.



Art. 6 Organi

Sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, l'Organo di Giustizia di I e II istanza e il Collegio dei Probiviri. Se previsti dalla legge saranno istituiti quali Organi anche quello di controllo e di revisione.

Art. 7 Assemblea

In Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati. Ciascun Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 Associati. La convocazione dell'Assemblea può avvenire mediante comunicazione scritta, per PEC, per email, messaggio SMS, messaggistica Whatsapp o altra applicazione di messaggistica, ai recapiti comunicati dal Socio, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione all'ordine del giorno, da inviare almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli Associati e o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione. Tra la prima e la seconda convocazione non possono intercorrere meno di 24 ore. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto e deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne ha fatto richiesta motivata almeno un decimo degli Associati.

L'Assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti affrontati; sussistenti detti requisiti, l'Assemblea si considera riunita nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il Segretario.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli Organi Associativi e, se è previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla esclusione degli Associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;



- delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati, in proprio o per delega, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

E' riconosciuto il diritto di voto a tutti gli associati maggiorenni in regola con il versamento del contributo associativo annuale. Alle assemblee sono convocati anche gli associati minorenni che vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione a socio del minore.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, e conservato presso la sede dell'Associazione.

Art. 8 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusivo dell'Assemblea o di altri Organi Associativi.

In particolare, tra gli altri, sono compiti di questo organo:

nella sua prima riunione, nominare il Vice Presidente ed il Segretario;



- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività Associativa sulla base delle linee approvate dell'Assemblea;
- predisporre il rendiconto e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare e disciplinare l'ammissione e l'esclusione degli Associati;
- deliberare l'azione disciplinare nei confronti degli Associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività Associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile da 3 a 7 componenti, nominati dall'Assemblea tra gli Associati in regola con il versamento delle eventuali quote Associative annuali, per la durata di quattro anni e rieleggibili.

In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in audio o videoconferenza, alle medesime condizioni previste per l'Assemblea nel precedente art. 7.

I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti dalle persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti Associati: si applica l'articolo 2382 del codice civile riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza e l'art. 2465 per quanto riguarda il conflitto di interessi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro pubblico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Nel caso l'Associazione si iscriva al Registro tenuto dal CONI è fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o



disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva

Art. 9 Presidente

Il Presidente ha potere di firma e rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per l'eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'organo di amministrazione, il Presidente convoca e presiede l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il Presidente, entro 30 giorni dall'assunzione della carica, dovrà estinguere il conto corrente bancario dell'Associazione esistente, attivandone contestualmente uno nuovo, sul quale dovrà confluire l'eventuale giacenza presente sul conto estinto.

Art. 10 Organi di giustizia

Vengono nominati dall'Assemblea dei Soci unitamente ai rispettivi Supplenti; durano in carica per il quadriennio e sono rieleggibili. Essi sono:

Giudice di I Istanza: composto da un componente effettivo ed uno supplente, giudica i casi dei Soci che si rendessero inadempienti alle norme dello Statuto e dei Regolamenti o la cui condotta costituisse pregiudizio per l'Associazione, nonché qualsiasi controversia dovesse insorgere fra Soci e fra i Soci e l'Associazione, e può irrogare le seguenti sanzioni: a) censura; b) sospensione temporanea dalla Associazione; c) radiazione.



Il Giudice di I Istanza procede su formale richiesta del Presidente della Associazione o del Vice Presidente o del Consiglio Direttivo; dovrà sentire anche l'interessato con le più ampie garanzie di difesa.

Avverso i provvedimenti del Giudice di I istanza può essere fatto ricorso, nel termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'Associato che ne è destinatario, al Giudice di II Istanza, il quale deciderà entro sessanta giorni.

 Collegio dei Probiviri: composto da tre membri effettivi (e un supplente) giudica in secondo grado e in via definitiva sul ricorso della parte interessata o del Presidente della Associazione o del Vice Presidente o del Consiglio Direttivo.

Le decisioni degli Organi di Giustizia hanno efficacia interna alla Associazione.

I casi di illecito sportivo, di scorretto comportamento morale e civile durante lo svolgimento dell'attività sportiva di rilevanza federale, sono di esclusiva competenza degli Organi di giustizia della F.I.G., alla quale l'Associazione riconosce esclusiva giurisdizione ispettiva e disciplinare.

Art. 11 Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 c.c., devono essere scelti fra le categorie di cui i soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 8 giugno 2001 numero 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto Organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co1, art. 31, la revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.



L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche ed utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto dell'esito del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs 117 del 2017 all'articolo 31, la revisione legale dei conti

Art. 12 Revisione legale dei conti

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

Art. 13 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, costituito da beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili ad essa pervenuti, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale. I beni immobili, i beni registrati mobili nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e che può essere consultato dagli Associati.

Art. 14 Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente articolo, l'Associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione, fondi, capitali e riserve comunque denominate, ai propri Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi Associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto Associativo.



Ha altresì l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 15 Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote Associative, contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, proventi da cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs 117 del 2017.

Art. 16 Rendiconto

L'Associazione deve redigere il rendiconto annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs 117 del 2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale nelle attività diverse di cui all'articolo 2 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 17 Bilanci e informativa sociale

Ricorrendone i presupposti l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli Associati.



Art 18 Libri sociali

L'Associazione deve tenere seguenti libri: libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura dello stesso organo.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri Associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che li metterà a disposizione sotto la supervisione di un consigliere all'uopo delegato entro 15 giorni dalla richiesta.

Il socio che prenda visione della documentazione soggiacerà alle disposizioni sulla privacy proprie delle Organi amministrativi. La divulgazione senza autorizzazione dei dati o informazioni contenute nella documentazione visionata sarà causa di grave inadempimento agli obblighi statutari e motivo di espulsione.

Art. 19 Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 20 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti fra i propri Associati e nel caso l'Associazione sia iscritta esclusivamente al registro ottenuto dal CONI, esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996.



Art 21 Norma di rinvio

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le norme del					
codice civile in materia di associazioni e le altre norme di legge riguardanti gli					
enti Associativi non commerciali e in particolare le associazioni sportive					
dilettantistiche.					

Roma,		
Kuma,		